

Articolo 1 - Nell'intento di promuovere la divulgazione e lo studio dell'astronomia si è costituito il "GRUPPO ASTROFILI EPOREDIESI". -----

Articolo 2- L'Associazione potrà avvalersi di donazioni, lasciti e contributi di persone ed enti pubblici e privati, culturali e industriali. -----

Articolo 3- L'Associazione avrà sede in Ivrea o nel circondario. E' nelle facoltà del direttivo scegliere il luogo più adatto alle esigenze del gruppo. -----

Articolo 4-L'Associazione si propone le seguenti finalità:-----

a) promuovere la divulgazione sia informale che specialistica tra tutti coloro che sono interessati all'astronomia, con particolare riferimento alle scuole anche mediante l'uso di tecniche osservative e strumentali; -----

b)raccogliere e mantenere una aggiornata documentazione su questa tematica. -----

Articolo 5 - L'Associazione è funzionalmente autonoma, apolitica, apartitica e aconfessionale, senza fini di lucro ed ha una durata illimitata. -----

Articolo 6- I soci del gruppo possono essere di qualsiasi nazionalità e si suddividono in soci

fondatori, soci ordinari, soci simpatizzanti e soci onorari. -----

Sono soci fondatori le persone o enti che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione, soci ordinari le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno la quota di associazione annuale, soci simpatizzanti le persone o enti che si interessano all'attività del Gruppo in modo informale, versando però una modesta quota di adesione con un minimo che verrà deciso dal Consiglio Direttivo, soci onorari le persone ed enti che per la loro attività o per il contributo a favore dell'Associazione saranno considerati dal Consiglio particolarmente benemeriti. -----

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità'; -----

la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci. ----

Articolo 7- L'attività del GRUPPO ASTROFILI EPORE-DIESI è gestita da un consiglio direttivo composto da 5 a 15 membri eletti dall'Assemblea fra i soci fondatori o ordinari. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. -----

Al Consiglio direttivo competono i più ampi poteri

di ordinaria e straordinaria amministrazione, deliberando su qualsiasi argomento che contribuisca alla migliore gestione e funzionamento del gruppo. -----

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. ---

Articolo 8 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente il gruppo nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. -----

Articolo 9 - L'assemblea dei soci ha il compito di formulare il piano delle attività del gruppo; approvare i bilanci consuntivo e preventivo; eleggere il consiglio direttivo; -----

procedere ad eventuali modifiche dello Statuto; deliberare su qualsiasi argomento sottoposto dal Consiglio direttivo. -----

Articolo 10 - L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza di quest'ultimo, dal Vice-Presidente. -----

Essa è convocata con lettera da inviarsi al domicilio dei soci, almeno otto giorni prima della data della riunione stessa. -----

L'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti. -----

Per le modifiche statutarie occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. -----

Articolo 11 - Il controllo contabile viene esercitato da un collegio di Revisori dei conti composto da almeno due membri, nominati fra i soci dall'assemblea e che resta in carica tre anni. -----

Articolo 12 - Lo scioglimento del gruppo viene deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione. -----

Articolo 13 - Nelle assemblee gli associati possono farsi rappresentare da altri associati con delega scritta in calce all'avviso di convocazione. -----

Articolo 14 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti. -----